REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che proroga il regime d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3328/75 per carni bovine originarie di taluni Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (2), è applicabile solo fino al 30 giugno 1976 ; che la situazione che ha determinato l'applicazione di tali misure eccezionali persiste tuttora e che, nell'attesa di una modifica delle condizioni d'importazione, occorre prorogare ancora una volta il regime introdotto da dette misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3328/75 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 2*

La diminuzione degli oneri di cui all'articolo 1 è limitata ad una quantità di 27 532 tonnellate annue, espresse in carne disossata, e distribuite come segue :

Botswana :	17 360 tonnellate,
Kenia :	130 tonnellate,
Madagascar :	6 956 tonnellate,
Swaziland :	3 086 tonnellate. »

Articolo 2

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3328/75, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare o abrogare il regime previsto dal presente regolamento, in funzione delle variazioni della situazione del mercato e delle condizioni d'importazione delle carni bovine nonché degli elementi relativi alle importazioni comunitarie di questo prodotto originario degli Stati ACP. »

Articolo 3

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3328/75, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Esso si applica fino al 31 dicembre 1976. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) Parere reso il 18 giugno 1976 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.